

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 26/2014

*Alla Federazione Sindacale Italiana dei
Tecnici e Coordinatori della
Sicurezza*



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Prot.

**Partenza - Roma, 31/12/2014
Prot. 37 / 0022086 / MA007.A001**

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo ai chiarimenti in merito all'applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto "decreto capannoni"*.

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al campo di applicazione del DI del 18/04/2014, cosiddetto "*decreto capannoni*". In particolare l'istante chiede di sapere se "*nel caso in cui un cantiere temporaneo abbia per oggetto la costruzione, ovvero l'ampliamento o ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, la notifica di cui all'art. 67 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti sono stati individuati nel Decreto interministeriale 18 aprile 2014, è da considerarsi in aggiunta alla notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero così come indicato nel Modello Unico Nazionale per la notifica ai sensi dell'art. 67 i cantieri Temporanei e mobili di cui al titolo IV sono esclusi e pertanto non soggetti a tale notifica?*". Chiede inoltre "*per organo di vigilanza competente per territorio a quale ente si fa riferimento*".

L'art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che "*In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:*

- a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;*
- b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti".*

INTERPELLO N. 26/2014

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'art. 62, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che le disposizioni del Titolo II non si applicano "ai cantieri temporanei o mobili". Con il DI del 18/04/2014 vengono individuate, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio secondo quanto specificato nel modello unico nazionale allegato al medesimo.

L'obiettivo della suddetta notifica, a carico del datore di lavoro, è di informare l'organo di vigilanza sulla attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza al fine di consentirgli di dare preventivamente indicazioni tecniche (strutturali, impiantistiche, di igiene industriale) atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro.

Diversamente, la notifica ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, di competenza del committente o del responsabile dei lavori, ha l'obiettivo di rendere noti i dati relativi al cantiere all'organo di vigilanza al fine di effettuare una corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni, ove da sempre si verifica un elevato numero di infortuni sul lavoro.

Pertanto la notifica preliminare, ai sensi dell'art. 99 del decreto in parola, non sostituisce la comunicazione ai sensi dell'art. 67 del medesimo decreto.

Infine, in riferimento al secondo quesito, in applicazione di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 per Organo di vigilanza competente per territorio si intende l'Azienda Sanitaria locale.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)

Giuseppe Piegari